



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO
di NAPOLI**

Ufficio Esecuzioni Penali

P.zza Falcone e Borsellino - N.P.G. - 80143 - NAPOLI

Tel. 081/2234354 - Fax - 081/2234353 - Email: ufficioesecuzione.pg.napoli@giustizia.it - esecuzioni.pg.napoli@giustiziacert.it

N. SIEP

**SOSPENSIONE
DELL' ORDINE DI ESECUZIONE
con contestuale richiesta restituzione ordine di esecuzione
(condannato libero)**

Il Procuratore Generale

Letti gli atti di esecuzione a carico di:

.....
nato a (Prov. di) il;
residente in (Prov. di) -;
domiciliato in (Prov. di) alla via/piazza;
condannato con la Sentenza n. - Reg. Gen. n. - R.G.N.R. n.,
emessa in data dalla Corte D'Appello di, Sez.,
in riforma della sentenza n. , emessa in data dal Tribunale Ordinario di,
Sez. - definitiva il
– la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile/rigettato il ricorso con
decisione n. Reg. Gen. -;
riconosciuto colpevole dei reati:
.....
accertato/commissso il in

preso atto che il predetto è stato condannato alla pena principale stabilita per i delitti commessi:

reclusione: anni, mesi, giorni);
arresto (anni, mesi, giorni ...g);
multa / ammenda
pene accessorie:
pena dalla quale vanno detratti i seguenti periodi di presofferto:
custodia cautelare in carcere dal al (anni ..., mesi, giorni ...)
presso Istituto Casa Circondariale di
per un totale di anni ..., mesi ..., giorni

Stato di Esecuzione:

.....
.....
.....
.....

preso atto che, per l'effetto, residua la pena di:
reclusione: anni, mesi, giorni ...,

oltre al recupero della pena pecuniaria:

rilevato che il condannato risulta assistito dal difensore:

Avvocato del Foro di

rilevato

che, con sentenza emessa in data 6 febbraio 2018 (depositata in data 2.3.2018 e pubblicata sulla G.U. in data 07/03/2018) la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 656, comma 5, c.p.p. "nella parte in cui si prevede che il Pubblico Ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni";

ritenuto

che la norma costituzionalmente illegittima viene espunta dall'ordinamento proprio perché affetta da una invalidità originaria, ciò che impone e giustifica la proiezione "retroattiva", sugli effetti ancora in corso di rapporti giuridici pregressi, già da essa disciplinati, della intervenuta pronuncia di incostituzionalità; "incidenza retroattiva" della declaratoria di incostituzionalità che conosce un solo limite, non valicabile e non derogabile, costituito dai cosiddetti rapporti esauriti, per tali dovendosi intendere quelli che hanno trovato la loro definitiva ed irretrattabile conclusione mediante sentenza passata in giudicato ed i cui effetti non vengono intaccati dalla successiva pronuncia di incostituzionalità (sul punto, tra le numerose, Sez. 5, Sentenza n. 15362 del 12/01/2016 Cc. - dep. 13/04/2016 -, Rv. 266564, Gaccione);

ritenuto, inoltre,

che l'esecuzione della pena implica l'esistenza di un rapporto esecutivo, che nasce dal giudicato e si esaurisce soltanto con la consumazione o l'estinzione della pena; dunque, sino a quando l'esecuzione della pena è in atto, per definizione il rapporto esecutivo non può ritenersi esaurito e gli effetti della norma dichiarata costituzionalmente illegittima sono ancora perduranti e, dunque, devono essere rimossi; se è venuta meno la norma applicata per la determinazione della pena inflitta o di parte di essa, deve cessare l'esecuzione della pena o della parte di pena che ha trovato fondamento nella norma dichiarata incostituzionale (Sez. U, Sentenza n. 42858 del 29/05/2014 Cc. - dep. 14/10/2014 -, Rv. 260697, P.M. in proc. Gatto);

ritenuto, altresì,

che le conclusioni appena rassegnate trovano pieno sostegno positivo in un complesso normativo unitario, risultante dall'art. 136, primo comma, Cost., dall'art. 1 della legge costituzionale del 9 febbraio 1948, n. 1, e dalla legge dell'11 marzo 1953, n. 87, che stabiliscono il principio generale della cessazione di efficacia della norma di legge dichiarata incostituzionale e pongono il divieto della sua applicazione ai rapporti giuridici in corso con effetti invalidanti assimilabili all'annullamento; in specie, l'art. 30 della legge n. 87 del 1953 esaurisce la sua valenza demolitoria sull'esecuzione della sentenza, invalidandone parzialmente il titolo esecutivo, senza alcuna efficacia risolutiva della decisione divenuta irrevocabile (in tutti tali sensi, in motivazione, Sez. 3, Sentenza n. 38691 del 11/07/2017 Cc. - dep. 03/08/2017 -, Rv. 271301, Imputato: Giordano);

ritenuto, quindi,

che, nel caso in esame, tale 'esaurimento' del rapporto non può che riguardare l'intervento di una decisione sulla misura alternativa da parte del Giudice della sorveglianza - al di là del tema della definizione di incidente di esecuzione da parte del suo Giudice - (per il principio, sia pure con riguardo al caso della successione delle leggi nel tempo, Sez. U, Sentenza n. 20 del 13/07/1998 Cc. - dep. 28/10/1998 -, Rv. 211467, PM in proc. Griffa);

ritenuto, infine,

che il p.m. deve adempiere alle sue funzioni istituzionali di vigilanza sulla «osservanza delle leggi» ed allo specifico compito di promozione dell'esecuzione penale «nei casi stabiliti dalla legge» (art. 73, primo comma, ord. giud.), compito che si concretizza anche nel formulare le richieste dello stesso p.m. al giudice dell'esecuzione, sia all'atto di promovimento dell'esecuzione, sia nel corso di questa (in tali sensi, Sez. U, Sentenza n. 42858 del 29/05/2014 Cc. - dep. 14/10/2014 -, Rv. 260699, P.M. in proc. Gatto);

ritenuto, in specie,

che nel caso in esame il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, in mancanza di una decisione irrevocabile, sicché questo Ufficio, cui compete l'onere non ricorrendo elementi di valutazione discrezionale, deve procedere alla rimozione degli effetti della applicazione della norma dichiarata illegittima;

ritenuto, tutto ciò posto, che

gli ordini di carcerazione emessi nei confronti di condannati a pena detentiva superiore a 3 anni e non superiore a 4 anni conservano piena validità, posto che la Consulta si è limitata, come più volte detto, ad intervenire sul quinto comma dell'articolo 656 c.p.p., "nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni anziché a quattro anni", il che comporta che non sull'ordine di esecuzione debba oggi il p.m. intervenire - vieppiù attraverso l'esercizio di un non conferente potere di revoca di un suo stesso provvedimento - ma attraverso l'emissione del decreto di sospensione che è dovuto, per effetto dell'intervento sulla norma del Giudice costituzionale, e che, ove ne ricorrano le condizioni, garantisce lo stato di libertà nel quale il condannato deve versare per godere del suo c.d. spatium deliberandi;

ritenuto

che la pena residua inferiore agli anni 4 di reclusione relativa a reati non ostativi (ex art. 656, co. 9, lettera a), c.p.p.) deve essere eseguita nelle forme di cui all'art. 656, comma 5, c.p.p. e quindi, nel caso di specie, è necessario provvedere alla sospensione – ora per allora – dell'esecuzione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione già emesso e non ancora eseguito;

p.q.m.

sospende

l'esecuzione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in data

richiede

all'Autorità di Polizia l'immediata restituzione del predetto ordine in quanto non più eseguibile;

dispone

che la pena residua da espiare sia eseguita ex art. 656, comma 5, c.p.p., procedendosi con separato provvedimento da notificare all'interessato e al difensore, nei termini di legge;

manda alla Segreteria, in sede:

- perché provveda all'invio del presente provvedimento all'Autorità di Polizia, per la restituzione dell'ordine di esecuzione;
- per la notifica, nei termini di legge, al difensore.

.....

Il Sostituto Procuratore Generale